

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14**

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
IV<sup>a</sup> SEZIONE  
C. Femminile – Calcio a 5 – S.G.S. – Settore Tecnico**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 60/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 Dicembre 2007, ha adottato la seguente decisione:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO A 5 IMOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CADONEGHE FUTSAL/CALCIO A CINQUE IMOLA DEL 20.10.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 192 del 14.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio a 5 Imola di Imola e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 2) RICORSO DELL’U.S. CARIANESE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE CARIANESE CALCIO/CLARENTIA TRENTO DEL 18.11.2007 E ALTRE** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile, Com. Uff. n. 40 del 21.11.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Carianese Calcio di San Pietro in Cariano (Verona), ai sensi dell’art. 33.5 C.G.S., per omessa sottoscrizione. Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELL’A.S.D. AUGUSTA F.C. AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AUGUSTA/SISAS PERUGIA DEL 3.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 208 del 27.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Augusta F.C. di Augusta (Siracusa). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Vasselli Avv. Laura – Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) RICORSO DELL’A.S. CAMILLA CALES AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE FINO AL 19.12.2007 AL SIG. CIPRO NICOLA E SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE LIETO GERARDO, INFLITTE SEGUITO GARA CATANZARO/CAMILLA CALES DEL 17.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 209 del 27.11.2007)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Camilla Cales di Calvi Risorta (Bologna). Dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 5) RICORSO DELL’A.C. MONTALE 2000 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE TEGGI JESSICA, SEGUITO GARA VIRTUS FOSSANI/MONTALE 2000 DEL 25.11.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 41 del 28.11.2007)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.C. Montale 2000 A.S.D. di Montale Rangone (Modena) e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

-----  
**Publicato in Roma il 14 Dicembre 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete